

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 22-01-2020) 28-04-2020, n. 13107

CASSAZIONE PENALE
Ricorso

PREVIDENZA SOCIALE
Contributi

Fatto	Diritto	P.Q.M.
--------------	----------------	---------------

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSI Elisabetta - Presidente -
Dott. LIBERATI Giovanni - Consigliere -
Dott. SCARCELLA Alessio - rel. Consigliere -
Dott. NOVIELLO Giuseppe - Consigliere -
Dott. ZUNICA Fabio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

██████ nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 16/05/2019 della CORTE APPELLO di MILANO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ALESSIO SCARCELLA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BARBERINI ROBERTA MARIA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

udito il difensore presente, Avv. ██████████ in sostituzione dell'Avv. ██████████ che, nel contestare la richiesta di inammissibilità del P.G., chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza 16.05.2019, la Corte d'appello di Milano, in riforma della sentenza Tribunale di Monza 13.06.2018, appellata dallo ████████ assolveva il medesimo dal reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, limitatamente alla mensilità di (OMISSIS), per non essere il fatto più previsto dalla legge come reato, ed, esclusa la continuazione in relazione alle residue condotte di omesso versamento nell'(OMISSIS), rideterminava la pena infitta allo ████████ in 1 mese di reclusione ed Euro 100 di multa. Confermava, nel resto, l'appellata sentenza che lo aveva dichiarato colpevole del delitto di cui alla L. n. 638 del 1983, art. 2 limitatamente agli omessi versamenti dell'(OMISSIS), e lo aveva invece assolto per le omissioni relative alle annualità (OMISSIS) per non essere il fatto più previsto dalla legge come reato.

2. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, iscritto all'Albo speciale previsto dall'art. 613 c.p.p., articolando tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p..

2.1. Deduce, con il primo motivo, violazione di legge, in relazione all'art. 179 c.p.p. e artt. 24, 101, 111 Cost. nonchè all'art. 3 codice autoregolamentazione della professione forense e in relazione alla L. n. 146 del 1990, art. 2 bis.

Si censura la sentenza impugnata sostenendo che la stessa sarebbe affetta da nullità assoluta in quanto resa all'esito di un'udienza, quella del 16.05.2019, fissata a seguito di rinvio della precedente udienza del 9.05.2019, rinvio motivato dall'adesione del difensore di fiducia all'astensione proclamata dalla categoria professionale di appartenenza. Detto rinvio non sarebbe stato comunicato dalla cancelleria al difensore di fiducia ed all'imputato, ciò integrando la violazione delle norme evocate, essendosi celebrata l'udienza del 16.05.2019 alla presenza di un difensore nominato d'ufficio ex art. 97 c.p.p., comma 4, che si era limitato a rimettersi ai motivi di gravame.

2.2. Deduce, con il secondo motivo, violazione di legge in relazione all'art. 179 c.p.p., art. 552 c.p.p., comma 1, lett. c), e art. 24 Cost.

Premette la difesa di aver tempestivamente eccepito la nullità della contestazione nella parte in cui ascriveva all'imputato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali da (OMISSIS), per Euro 14.633,00, in quanto il calcolo era stato effettuato tenendo conto del momento in cui le obbligazioni erano sorte a prescindere dal termine di scadenza di versamento. Detta contestazione era stata mossa tenendo conto la giurisprudenza precedente alle Sezioni Unite (n. 10424 del 2018), essendo noto che, a seguito di tale decisione, le mensilità da considerare nel caso di specie non sarebbero quelle riferite all'anno solare (OMISSIS), ossia da (OMISSIS), ma quelle dovute da (OMISSIS), dovendosi escludere la mensilità di (OMISSIS) ed includere quella di (OMISSIS). Quanto sopra era stato sottoposto all'attenzione della Corte territoriale che aveva assolto l'imputato limitatamente alla mensilità di (OMISSIS), sostenendo non trattarsi di una nullità assoluta del capo di imputazione, ma di un semplice errore nella qualificazione giuridica del fatto, essendo stato detto capo formulato anteriormente alla richiamata sentenza delle Sezioni Unite. Diversamente, sostiene la difesa, non si tratterebbe di un errore materiale, ma di una nullità assoluta in quanto la contestazione come indicato nell'art. 552 c.p.p., deve essere chiara e precisa, ciò che non si è verificato nel caso in esame.

2.3. Deduce, con il terzo motivo, violazione di legge in relazione all'art. 131 bis c.p. e L. n. 638 del 1983, art. 2, comma 1, e correlato vizio di contraddittorietà della motivazione.

Si censura la sentenza impugnata per aver il giudice di appello respinto la richiesta di applicazione della speciale causa di non punibilità del fatto di particolare tenuità in quanto il reato commesso nel (OMISSIS) avrebbe pur sempre una struttura di reato abituale, o più precisamente a condotta frazionata, avendo ad oggetto condotte abituali, plurime e reiterate. Si tratterebbe di affermazione giuridicamente errata, in quanto il reato in questione ha natura di reato unitario a consumazione prolungata, dunque non abituale, richiamandosi a tal proposito in ricorso giurisprudenza di questa Corte. La sentenza sarebbe peraltro contraddittoria nella sua motivazione in quanto, in un primo momento, sostiene la natura abituale del reato, ma, in un secondo momento, nel rideterminare la pena, lo qualifica come reato unico a condotta frazionata, che perciò non può mai considerarsi abituale nemmeno ai fini dell'applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Sussisterebbero, a tal proposito, i presupposti richiesti dall'art. 131 bis c.p. per il riconoscimento di tale speciale causa di non punibilità. Da un lato, quanto alle modalità della condotta, si è trattato di fatto commesso in circostanze eccezionali in periodo di crisi economica da parte di soggetto incensurato. Dall'altro, il danno sarebbe tenue, in quanto se è vero che il superamento della soglia di punibilità è superiore del 30%, sarebbe pur sempre necessario tener conto della capacità economica del soggetto danneggiato, ossia l'Erario. In tal senso, la somma di 3.158 Euro, equivarrebbe ad una percentuale infinitesimale del bilancio dello Stato, il che non potrebbe mai rappresentare un danno di rilevante entità, con conseguente valutazione in senso favorevole circa il rispetto del requisito dell'esiguità del danno.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.

4. E' anzitutto affetto da genericità per aspecificità, in quanto non si confronta con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata che confutano in maniera puntuale e con considerazioni del tutto immuni dai denunciati vizi di violazione di legge e motivazionali le identiche doglianze difensive svolte nei singoli motivi di impugnazione dinanzi ai giudici di merito (che, vengono, per così dire "replicate" in questa sede di legittimità senza alcun apprezzabile elemento di novità critica), esponendosi quindi al giudizio di inammissibilità. Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (v., tra le tante: Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Rv. 253849).

5. Lo stesso è inoltre da ritenersi manifestamente infondato, atteso che la Corte d'appello ha, con motivazione adeguata e del tutto immune dai denunciati vizi, spiegato le ragioni per le quali ha disatteso le identiche doglianze difensive esposte nei motivi di gravame.

6. Ed invero, quanto al primo motivo, è manifestamente infondato, in quanto è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che qualora il difensore di fiducia non sia comparso ed abbia tempestivamente comunicato

la volontà di aderire all'astensione dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria, non è dovuta alcuna comunicazione al medesimo della data di rinvio dell'udienza fissata dal giudice nell'ipotesi in cui il difensore d'ufficio, nominato in sostituzione, a sua volta dichiara la propria volontà di aderire all'astensione forense, essendo sufficiente l'avviso orale a quest'ultimo che, in quanto sostituto processuale, esercita tutti i diritti e le facoltà della difesa (da ultimo: Sez. 2, n. 34474 del 06/06/2019 - dep. 29/07/2019, [REDACTED] Rv. 276973). Trattasi di principio che trova applicazione anche nel caso in esame, non rilevando la circostanza per cui il difensore nominato ex art. 97 c.p.p., comma 4, non abbia dichiarato anch'egli di aderire all'astensione, rimettendosi ai motivi di appello. Questi, infatti, era pur sempre sostituto processuale del difensore di fiducia, che esercitava i diritti e le facoltà della difesa. Nessuna violazione si è pertanto verificata nel caso in esame.

7. Quanto al secondo motivo, è manifestamente infondato avendo già la Corte d'appello fornito una corretta soluzione alla questione posta.

Si legge infatti a pag. 3 dell'impugnata sentenza come non ricorra nel caso di specie la dedotta nullità del capo di imputazione posto che l'imputazione ha ad oggetto la completa descrizione del fatto contestato, mentre il problema posto dalla difesa attiene solo alla qualificazione giuridica dello stesso. In sostanza, si legge in sentenza, il capo di imputazione è stato formulato anteriormente alla citata pronuncia delle Sezioni Unite [REDACTED] individuando l'annualità degli omessi versamenti integranti il reato con riferimento al mese di pertinenza dell'obbligo e non a mese di scadenza del relativo termine, ossia in base al principio di competenza e non di cassa. Dunque, erroneamente, nel reato commesso nell'(OMISSIS) è stato computato erroneamente anche il mese di (OMISSIS), che, invece, facendo applicazione del criterio adottato dalle Sezioni Unite, applicato dalla Corte d'appello, doveva essere riferito all'annualità (OMISSIS). Si tratta, correttamente afferma la Corte d'appello, di questione che attiene alla mera qualificazione giuridica del fatto, cui è stata data soluzione in secondo grado mediante adozione della formula assolutoria quanto alla mensilità (OMISSIS), ciò peraltro non comportando il venir meno della rilevanza penale del fatto riferito all'annualità (OMISSIS), unica per cui è intervenuta condanna, in quanto, precisa la Corte d'appello, anche sottraendo dalla sommatoria dell'importo complessivo a tale annualità l'omissione relativa al mese di dicembre, pari ad Euro 1475,00, il totale delle omissioni contributive supera la soglia di punibilità di Euro 10.000,00, essendo pari ad Euro 13.158,00. Peraltro, aggiunge correttamente la Corte d'appello, stante l'intervenuta assoluzione relativamente alla mensilità (OMISSIS), ed il divieto di reformatio in peius, non è possibile condannare l'imputato per tale mensilità, che avrebbe dovuto essere correttamente computata al reato commesso nel (OMISSIS), per cui l'imputato è stato condannato.

8. Si tratta di soluzione del tutto corretta in diritto, in quanto conforme ai criteri dettati dalle citate Sezioni Unite, secondo cui in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti, l'importo complessivo superiore ad Euro 10.000 annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, deve essere individuato con riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi, che sono quelle incluse nel periodo (OMISSIS), relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel dicembre dell'anno precedente e nel novembre dell'anno in corso (Sez. U, n. 10424 del 18/01/2018 - dep. 07/03/2018, [REDACTED] Rv. 272163).

Nella specie, la Corte territoriale ha posto rimedio all'errore commesso dal primo giudice impiegando il criterio dell'anno civile in relazione agli omessi versamenti del (OMISSIS), criterio che veniva di regola applicato nel periodo antecedente alla predetta sentenza delle Sezioni Unite conseguente alla modifica legislativa attuata dal D.Lgs. n. 8 del 2016, assolvendo l'imputato dalla mensilità relativa al mese di (OMISSIS), in quanto riferibile, in virtù del principio applicato dalle Sezioni Unite, all'annualità (OMISSIS), non potendo peraltro recuperare la mensilità di (OMISSIS), in quanto in relazione alla stessa era intervenuta sentenza assolutoria in primo grado. La Corte d'appello, preso atto che, pur eliminando l'importo dell'omesso versamento di (OMISSIS), la soglia di punibilità di Euro 10.000,00 era stata superata, ha quindi confermato la condanna, rideterminando la pena in maniera del tutto corretta.

9. Né può ritenersi violato il disposto dell'art. 552, c.p.p. sotto il profilo della enunciazione in forma chiara e precisa del fatto sol perchè il periodo di contestazione era stato indicato seguendo il criterio dell'anno civile ((OMISSIS)), essendo invero pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che non costituisce motivo di nullità del decreto di citazione a giudizio l'erronea indicazione della data del commesso reato, trattandosi di mera irregolarità che non impedisce all'imputato di articolare in modo compiuto le proprie difese (Sez. 1, n. 38703 del 31/01/2013 - dep. 19/09/2013, [REDACTED], Rv. 256758).

Dunque nessuna violazione è ravvisabile nel caso in esame.

10. Non merita, infine, censura la sentenza nemmeno in relazione al terzo motivo, in quanto è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse "rationes decidendi" poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017 - dep. 23/01/2018, Bimonte, Rv. 272448).

Ciò è quanto si è verificato nel caso di specie, atteso che i giudici di appello, non solo hanno affermato - unica delle rationes decidendi su cui si appuntano le censure del ricorrente - che il reato commesso nel (OMISSIS) avrebbe pur sempre struttura di reato abituale o più precisamente a condotta frazionata ed avrebbe dunque ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate, ma ha altresì aggiunto - ratio decidendi,

questa, non attinta dal motivo di impugnazione in questa sede - che l'offesa, nel caso di specie, non poteva considerarsi particolarmente tenue in quanto l'importo complessivo risultava essere sensibilmente superiore di 3.158Euro alla soglia di punibilità prevista dalla norma, con la considerazione, del tutto immune da vizi, secondo cui a ragionare diversamente, l'applicazione della speciale causa di non punibilità in consimili ipotesi comporterebbe che la stragrande maggioranza dei fatti integranti la fattispecie sarebbero considerati non punibili, ciò che dimostrerebbe l'erroneità della premessa.

11. Si tratta, anche per tale parte, di motivazione che (pur non essendo stata censurata, viene ugualmente valutata da questa Corte per evidenziarne la correttezza non solo sul piano argomentativo ma anche in diritto), del tutto immune da vizi. Sul punto infatti, questo Collegio ritiene di dover dare continuità all'orientamento prevalente di questa Corte secondo cui la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. non può essere dichiarata in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, in quanto anche il reato continuato configura un'ipotesi di "comportamento abituale" per la reiterazione di condotte penalmente rilevanti, ostativa al riconoscimento del beneficio, essendo il segno di una devianza "non occasionale" (da ultimo: Sez. 6, n. 3353 del 13/12/2017 - dep. 24/01/2018, [REDACTED] Rv. 272123).

Nella specie, è pacifico che l'offesa non possa essere considerata particolarmente tenue come richiesto dalla previsione dell'art. 131 bis c.p., attesa la plurima violazione nel corso dell'anno in contestazione (ed anche in quelli antecedenti e successivi, pur sprovvisti di rilevanza penale, ma comunque accrescitivi dell'offesa al bene giuridico protetto dalla norma in esame; v., in termini: Sez. 3, sentenza n. 31411 del 2018, non massimata; Sez. 7, sentenza n. 16576 del 2018, non massimata; Sez. 7, ordinanza n. 8292 del 2018, non massimata, in cui, peraltro, si puntualizza come il riferimento all'entità rilevante dell'importo degli omessi versamenti, è valutazione che giustifica il diniego e immune dai denunciati vizi, atteso che quando si procede per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, la modesta entità del contenuto dell'obbligo contributivo imposto e non adempiuto non è di per sé sufficiente a configurare la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, avendo rilievo, a tal fine, le modalità e la durata della violazione; da ultimo, ancora: Sez. 3, sentenza n. 16162 del 2019, non massimata).

12. Nè, peraltro, ha pregio l'obiezione difensiva secondo cui occorrerebbe operare una valutazione comparativa del debitore Erario ai fini della valutazione dell'entità del danno quale requisito condizionante l'applicazione dell'art. 131 bis c.p. Ed invero, si osserva, l'affermazione della Corte d'appello posta a fondamento del rigetto dell'applicazione della speciale causa di non punibilità, frutto di valutazione discrezionale condotta in base al principio del prudente apprezzamento giudiziale, è sicuramente corretta e logica sia in fatto che in diritto. Sul punto, infatti, ritiene il Collegio che l'applicazione della predetta causa di non punibilità non può tener conto della capacità economica del soggetto danneggiato, ossia dell'Erario, atteso che la tutela penale prevista dal legislatore non ha come oggetto il patrimonio dello Stato, ma l'interesse pubblico - di rango costituzionale, come evidenziato dalla Corte costituzionale (v., ad es. l'ordinanza n. 206/2003), che richiama gli artt. 1, 4, 35 e 38 Cost. - all'osservanza dell'obbligo del datore di lavoro di versare i contributi previdenziali ed assistenziali, destinati a finanziare non solo le prestazioni erogate a favore dei lavoratori, ma la generalità delle prestazioni erogate dal sistema. Per tale ragione, ritiene il Collegio che l'applicazione dell'art. 131 bis c.p. non trova, per tale reato, alcun fondamento razionale in considerazione dell'entità più o meno lieve del danno che si pretenderebbe arrecato all'Istituto previdenziale.

13. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2020